

## **COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. "PLUS"**

**ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA  
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA  
DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**CONTRAENTE:  
BUCCHIONI'S STUDIO S.A.S. - INTERMEDIARI AGENTI**

...

**VIA REDIPUGLIA, 15 - 19124 LA SPEZIA (SP) - ITALIA**

...



Bucchioni's Studio S.a.s  
Intermediari Agenti

**PARTITA IVA: 01089210114**

**BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED  
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA**

...

**POLIZZA COLLETTIVA N° 2022RCG00282**

## SCHEDA DI POLIZZA

- Polizza N°: 2022RCG00282**
- Contraente:**  
BUCCHIONI'S STUDIO S.A.S. - INTERMEDIARI AGENTI  
VIA REDIPUGLIA, 15 - 19124 LA SPEZIA (SP) - ITALIA  
PARTITA IVA: 01089210114
  - Periodo di Validità della Polizza:**  
Effetto: dalle ore 24:00 del 31.12.2024
  - Scadenza:** alle ore 24:00 del 31.12.2025
  - Data Retroattività:**  
dalle ore 24:00 del 31.12.2014  
Opzione Retroattività Illimitata di cui all'Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione: sopra-premio 10% del premio annuale di tariffa applicabile.
  - Limite dell'Indennizzo per Risarcimento:**
    - Sezione I - Colpa Grave Medica
    - Sezione II - Condanna in Solido

EUR 5.000.000 per sinistro e/o sinistro in serie;  
EUR 2.000.000 per sinistro e/o sinistro in serie.
  - Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento:**  
Nessuna.
  - Premi Annui Lordi:**  
In deroga a quanto previsto dall'Articolo 13) PAGAMENTO DEL PREMIO delle Condizioni di Assicurazioni, Il Periodo di Assicurazione ha inizio dalle ore 00:01 del giorno indicato nel Certificato di Assicurazione se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 60 (sessanta) giorni da tale data, altrimenti ha inizio dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.
- | <u>Qualifica dell'Assicurato</u>                        | <u>Premio Annuo Lordo</u> |                   |
|---|---------------------------|-------------------|
|   | <u>Sezione I</u>          | <u>Sezione II</u> |
| Dirigente Medico e Veterinario                          | € 420,00                  | € 420,00          |
| Medico Convenzionato e/o Contrattista                   | € 360,00                  | € 360,00          |
| Dirigente Sanitario Non Medico                          | € 300,00                  | € 300,00          |
| Dirigente Non Medico, Altre Specializzazioni            | € 300,00                  | € 300,00          |
| Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario e Sociale | € 300,00                  | € 300,00          |
| Medico Specialista in Formazione                        | € 200,00                  | € 200,00          |
| Componente del Comitato Etico                           | € 150,00                  | € 150,00          |
| Quadro Sanitario / Altro Personale Sanitario /          |                           |                   |
| Dirigente Infermieristico                               | € 60,00                   | € 60,00           |
| Restante Personale Non Sanitario                        | € 40,00                   | € 40,00           |
| Tirocinante   | € 40,00                   | € 40,00           |
- Sovra-premio per l'attivazione della ESTENSIONE ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE di cui all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione: 300% del premio annuale di tariffa applicabile.
- Intermediario (Broker):** --
  - Intermediario (Agente):**  
Bucchioni's Studio S.a.s. - Intermediari Agenti (R.U.I.N. A000232125)  
Via Redipuglia, 15 - 19124 La Spezia (SP) - Italia  
Tel. 018780122, Fax 0187575808, E-mail [bucchioni@bucchioniassicurazioni.it](mailto:bucchioni@bucchioniassicurazioni.it)
  - Informativa Precontrattuale e Condizioni di Assicurazione:**  
- Mod. 138 22 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N.  
"PLUS" - Ed. 31.05.2022


- Mod. 438 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA -  
S.S.N. "PLUS" - Ed. 31.05.2022

11. **Allegati / Atti di Variazione:**


- Allegato "A" - Facsimile Modulo di Adesione
- Allegato "B" - Facsimile Certificato di Assicurazione
- Appendice N. 01 - Perimetro di Applicazione della Polizza Collettiva "Chiusa"
- Appendice N. 02 - Variazioni Contrattuali

Milano, 13/12/2024

IL CONTRAENTE

  
SUCCIONI'S STUDIO S.p.A.  
ATTORNIATO  
(F. Succioni)

 **Berkshire Hathaway**  
International Insurance Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI) | Tel: +39 02 4952 4986 | E-mail: direzione@bh-italia.com  
Iscritta nella Sezione II dell'Albo Imprese IVASS N° 20005 in data 11.5.2021  
Codice IVASS Impresa: X501R | Codice Fiscale e Partita IVA: 07234060965



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara di approvare specificatamente le disposizioni delle seguenti norme e condizioni:

- (A) Applicazione delle condizioni normative, economiche e dei limiti di risarcimento previsti nel presente "Mod. 438 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. "PLUS" - Ed. 31.05.2022" e versioni modificate successive, con effetto dalla data di introduzione delle stesse, predisposto dalla Società di Assicurazione **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**, e della relativa Polizza Collettiva;
- (B) Formulazione temporale dell'Assicurazione "Claims Made";
- (C) Esclusione di fatti e circostanze pregresse, noti al Sottoscritto alla data di inizio della presente Assicurazione.

Il **Contraente** dichiara inoltre di aver ricevuto e di aver preso puntuale visione in ogni sua parte della **Polizza Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia**, in particolare del "Mod. 138 22 Set Informativo RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. "PLUS" - Ed. 31.05.2022", delle relative Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 438 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. "PLUS" - Ed. 31.05.2022", dei relativi Allegati ed Atti di Variazione indicati nel Punto 11 della Scheda di **Polizza**, e di avere integralmente recepito e compreso i termini vincolanti della stessa.

Ai sensi del Titolo II, Capo I, Art. 9 del Regolamento IVASS N° 41 del 02 Agosto, 2018 è fatto obbligo al **Contraente** di consegnare agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo nonché le Condizioni contrattuali complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione eventualmente emesse successivamente alla stipula della **Polizza Collettiva**.

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il **Contraente** dichiara di accettare specificatamente, e sottoscrive per specifica approvazione, i contenuti dei seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 438 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. "PLUS" - Ed. 31.05.2022":

- Articolo 1 - Forma dell'assicurazione ("Claims Made") - Retroattività
- Articolo 9 - Esclusioni (in particolare quelle relative all'assicurazione "Claims Made" - Art. 9.1)
- Articolo 15 - Rinnovo o proroga dell'assicurazione - Rescindibilità annuale
- Articolo 16 - Coesistenza di altre assicurazioni (Art. 1910 C.C.)
- Articolo 17 - Denuncia dei sinistri (esclusione dei sinistri denunciati dopo la cessazione del Periodo di Assicurazione)
- Articolo 18 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
- Articolo 21 - Clausola Broker
- Articolo 25 - Dichiarazioni dell'Assicurato.

### CONSENSO AL TRATTAMENTO ED ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Sottoscritto dichiara di avere ricevuto copia e preso visione del documento **Mod. 508 21 Informativa Privacy - Ed. 31.05.2021** "Informativa Privacy per il Trattamento dei Dati Personali Comuni e Particolari, per Finalità Assicurative e Liquidative" e quindi di avere preso atto ad ogni effetto dell'Informativa che **Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia** ha fornito ai sensi della normativa GDPR EU 2016/679 e del Codice Privacy, pertanto **autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, comuni e particolari**, da parte dei soggetti indicati nella predetta Informativa e nei limiti di cui alla stessa. Il consenso richiesto riguarda anche i trattamenti e le comunicazioni effettuati dai predetti soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa".

Il **Contraente** ha il diritto di richiedere alla Compagnia le credenziali per l'accesso all'Area Riservata.

Milano, 13-12-2024


IL CONTRAENTE

BUCCHIONI'S STUDIO S.p.A.  
AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)

## COMUNICAZIONE DEI SINISTRI

La comunicazione deve essere inoltrata per scritto dall'Assicurato (o dal suo Intermediario) e indirizzata a:

**Berkshire Hathaway International Insurance Limited**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Corso Italia, 13 - 20122 Milano MI**  
**Tel. 02 8707 3773 - Fax 02 8707 3784**  
**E-mail <sinistri@bh-italia.com>**  
**PEC <sinistri.bh-italia@legalmail.it>**





APPENDICE N. 01

...

POLIZZA COLLETTIVA N° 2022RCG00282

**CONTRAENTE:**

**BUCCHIONI'S STUDIO S.A.S. - INTERMEDIARI AGENTI**  
**VIA REDIPUGLIA, 15**  
**19124 LA SPEZIA (SP) - ITALIA**

**Partita IVA: 01089210114**

**EFFETTO: ore 24:00 del 31.12.2024**

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza sopraindicata, di comune accordo ed a corretta definizione degli accordi intercorsi tra le Parti, si prende atto ad ogni effetto dell'introduzione della condizione qui di seguito descritta.

**“Perimetro di Applicazione della Polizza Collettiva ‘Chiusa’:**

Facendo riferimento agli accordi intercorsi tra le parti in fase di stipulazione della polizza, è espressamente convenuto che la Polizza Collettiva N. 20xxRCG00xxx-xxxxxx, assicurazione della Responsabilità Civile per Colpa Grave Medica del Personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, è riservata esclusivamente ai rinnovi delle coperture del personale sanitario precedentemente assicurato, e quindi in possesso di regolare Certificato di Assicurazione, ai sensi della Polizza Collettiva N. 2022RCG00282-1212696 in scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2024.


A tale specifica limitazione sono da riferirsi le condizioni speciali riservate alla Polizza Collettiva sopraindicata, che pertanto non è utilizzabile per la raccolta di adesioni individuali di altra provenienza, né per la trattazione di altre sigle associative / sindacali / federazioni.”

Fermo ed invariato il resto.

La presente Appendice viene emessa in tre esemplari, di 1 (una) pagina ciascuno, ad un solo effetto.

Milano, 13.12.2024

IL CONTRAENTE

  
**BUCCHIONI'S STUDIO S.p.A.**  
AMMINISTRATORE  
(F. BUCCHIONI)

LA COMPAGNIA

 **Berkshire Hathaway**  
International Insurance Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI) | Tel: +39 02 4952 4986 | Fax: +39 02 4952 4987  
Iscritta nella Sezione II dell'Albo Imprese di cui all'art. 35 del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008 in data 11.5.2021  
Codice IVASS Impresa: X501R | Codice Fiscale e Partita IVA: 07234060965

## APPENDICE N. 02

•••

### POLIZZA COLLETTIVA N° 2022RCG00282

#### CONTRAENTE:

**BUCCHIONI'S STUDIO S.A.S. - INTERMEDIARI AGENTI**  
**VIA REDIPUGLIA, 15**  
**19124 LA SPEZIA (SP) - ITALIA**

**PARTITA IVA: 01089210114**

**EFFETTO: ore 24:00 del 31.12.2024**

Con la presente Appendice, che forma parte integrante della Polizza Collettiva sopraindicata, di comune accordo ed a corretta definizione degli accordi intercorsi tra le Parti, si conviene di modificare con effetto dalle ore 24:00 del 31.12.2024 le Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 438 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. "PLUS" - Ed. 31.05.2022", come di seguito descritto:

- i. Il secondo paragrafo denominato "SEZIONE II - CONDANNA IN SOLIDO CON L'AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale)" dell'Articolo 4) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE è integralmente sostituito dal seguente articolo:

**SEZIONE II - CONDANNA IN SOLIDO CON L'AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale)**

**Verso pagamento del premio convenuto**, di cui al punto 7 (Sezione II) della Scheda di Polizza, gli Assicuratori, **fino a concorrenza del Massimale quale definito all'Articolo 3**, indennizzano le somme che l'Assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente dall'Assicurato in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale l'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e lo stesso Assicurato siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.

Il sinistro si verifica, ed è indennizzabile a termini della presente polizza, **solo qualora l'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto, e che il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell'Assicurato obbligato in solido.**

**La Copertura Assicurativa è estesa anche per un massimale di euro 50.000,00 ad una eventuale provvisoria liquidata in sede penale e per la quale l'Ente, dopo che gli sia stata comunicata da parte dell'Assicurato la richiesta di manleva dal pagamento, non provveda nei termini prescritti e conseguentemente venga emesso atto di precetto nei confronti dell'Assicurato medesimo.**

L'Assicurato attivando la presente garanzia dichiara di cedere agli Assicuratori tutti i propri diritti ed azioni nei confronti dell'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o della Compagnia di Assicurazioni dell'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza per il recupero delle somme versate per suo conto in forza della Legge, che pone a suo carico solamente la rivalsa per i casi di Colpa Grave ed impegna l'Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza a coprire la responsabilità per colpa lieve dell'Assicurato con polizza di assicurazione e/o fondi all'uopo predisposti.

**Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 9 di Polizza.**

**Resta altresì esclusa dalla presente garanzia qualsiasi domanda di intervento degli Assicuratori a seguito di richieste di terzi prima che si siano verificati i presupposti previsti dalla presente estensione di garanzia.**

**È data facoltà all'Assicurato di acquistare anche singolarmente le garanzie previste dalle Sezioni I e II sopra descritte.**

- ii. Le Condizioni di Assicurazione di cui al "Mod. 438 22 Condizioni di Assicurazione RCG COLPA GRAVE MEDICA - S.S.N. "PLUS" - Ed. 31.05.2022" sono integrate con l'aggiunta, successivamente all'articolo 26), del seguente articolo:

**"Articolo 27 "ESTENSIONE CONTINUITÀ ASSICURATIVA"**

*A parziale deroga di quanto eventualmente previsto all'Articolo 9) ESCLUSIONI:*

*Gli assicuratori si impegnano, nei termini e alle condizioni della presente Polizza, a tenere indenne l'Assicurato delle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso successivamente alla decorrenza della presente Polizza, anche se derivanti da Fatti e/o Circostanze che fossero noti all'Assicurato prima della decorrenza della Polizza, a condizione che:*

- a) Alla data in cui per la prima volta l'Assicurato sia venuto a conoscenza di Fatti e/o Circostanze all'origine della Richiesta di Risarcimento, l'Assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente Polizza;*
- b) La polizza di assicurazione che garantiva l'Assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze di assicurazione non consentissero l'apertura di un sinistro in relazione a Fatti e/o Circostanze come definiti nella presente Polizza;*
- c) L'Assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio senza soluzione di continuità con una polizza a copertura della rivalsa per Colpa Grave.*
- d) L'Assicurato per poter beneficiare dell'estensione di continuità di copertura di cui al presente Articolo, pena la decadenza al diritto di risarcimento, dovrà esibire la polizza assicurativa in corso al momento della prima richiesta e tutte le polizze assicurative successive sottoscritte per il medesimo rischio, dimostrando che la garanzia prestata al momento del fatto o tramite le polizze successivamente sottoscritte non consentiva l'apertura del sinistro in relazione a fatti e circostanze come definite dalla presente polizza.*

*Restano escluse dalla presente garanzia, in ogni caso, qualsiasi citazione in giudizio già ricevute dall'Assicurato.*

*L'estensione di continuità di copertura di cui al presente Articolo non avrà effetto se l'eventuale inadempimento dell'obbligo di dichiarare agli assicuratori i fatti già noti e/o l'ommissiva dichiarazione del modulo di proposta sia dovuto a dolo."*

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni previsti dalla Polizza Collettiva sopraindicata.

La presente Appendice viene emessa in tre esemplari, di 2 (due) pagine ciascuno, ad un solo effetto.

Milano, 13.12.2024

IL CONTRAENTE

**BUCCHIONI'S STUDIO CAS**  
AMMINISTRATORE  
(F. Bucchioni)

LA COMPAGNIA  
**Berkshire Hathaway**  
International Insurance Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Corso Italia, 13 - 20122 Milano (MI) - Tel: +39 02 4952 4986 - Fax: +39 02 4952 4987  
Iscritta in data 11.5.2021 con N° 2.00005 nella Sezione II del albo Imprese di cui all'art. 35 del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008 | Codice IVASS Impresa: X501R  
Codice Fiscale e Partita IVA: 07234060965

**APPENDICE N. 03**  
**POLIZZA 2022RCG00282**  
**ADEGUAMENTO POLIZZE COLPA GRAVE MEDICA**  
**(L. 24/2017 Gelli-Bianco e succ. Decreto n°232 del 15 Dic.2023 Pubblicazione G.U. 1 Marzo 2024)**

**ASSICURATO:**

COGNOME / NOME - RAGIONE SOCIALE			
<b>BUCCHIONI'S STUDIO S.A.S. - INTERMEDIARI AGENTI</b>			
DOMICILIO / SEDE LEGALE VIA NUM		LOCALITA' COMUNE	PROV.
<b>VIA REDIPUGLIA, 15</b>		<b>LA SPEZIA</b>	<b>SP</b>
CODICE FISCALE	PARTITA I.V.A.	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA
	<b>01089210114</b>		
DECORRENZA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DALLE ORE 24:00 DEL		SCADENZA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DALLE ORE 24:00 DEL	
<b>31.12.2024</b>		<b>31.12.2025</b>	

Con la presente appendice che forma parte integrante della polizza N. **2022RCG00282** si prende atto tra le parti delle seguenti modifiche relative alle condizioni di assicurazione, in ottemperanza ed adeguamento delle Leggi, Decreti e Regolamenti (L.24/2017 Gelli-Bianco, di seguito anche "Legge"; Decreto n°232 del 15 Dicembre 2023 e G.U 1 Marzo 2024, di seguito anche "Decreto") per la determinazione dei requisiti minimi della polizza assicurativa.

Di seguito articoli e glossario che modificano, abrogano e integrano le condizioni di polizza:

**GLOSSARIO:**

- a) assicurato: il titolare dell'interesse coperto dall'assicurazione, la struttura o l'esercente la professione sanitaria o l'esercente attività libero professionale;
- b) contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagarne il premio;
- c) assicuratore: l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo responsabilità civile generale ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) contratto di assicurazione: il contratto, regolato dall'articolo 1882 e ss. del codice civile, avente ad oggetto i rischi descritti all'articolo 3 derivanti dall'attività della struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria;
- e) denuncia: atto con il quale l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro, di cui alla successiva lettera o) all'assicuratore;
- f) esercente la professione sanitaria: il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni attività connessa all'esercizio di una professione sanitaria;

pagina 1 di 5

Polizza Collettiva 2022RCG00282 Appendice N.03 – Appendice adeguamento Legge Gelli

- g)** esercente attività libero professionale: attività svolta dall'esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, al di fuori della struttura o all'interno della stessa o di cui si avvale in adempimento della propria obbligazione contrattualmente assunta con il paziente, indipendentemente dalla tipologia di rapporto intercorrente con la struttura o dal ruolo ricoperto;
- h)** struttura: la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi;
- i)** fondo rischi: fondo della struttura con appostazione in bilancio di somme riferentesi ai rischi in corso nell'anno di esercizio e che si protrarranno nell'esercizio successivo;
- j)** fondo riserva sinistri: fondo della struttura con appostazione in bilancio della messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri denunciati;
- k)** revisore legale: una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro;
- l)** Legge: legge 8 marzo 2017 n. 24;
- m)** massimale di garanzia: la somma massima per importi non inferiori a quelli stabiliti all'articolo 4 del Decreto liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno in seguito al verificarsi di un sinistro o nei casi di cui all'ultimo periodo della successiva lettera o);
- n)** premio: l'importo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore;
- o)** sinistro: la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione (criterio c.d. « *claims made* ») ossia qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la prima volta da terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattività di cui all'articolo 5, comma 2, nei confronti dell'assicurato (o, nel caso di azione diretta, nei confronti dell'assicuratore), per il risarcimento dei danni subiti come conseguenza della sua attività; costituisce sinistro anche la citazione dell'assicurato in veste di responsabile civile in un procedimento penale a fronte della costituzione di parte civile da parte del danneggiato. In caso di polizza di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge, il sinistro è costituito dall'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi 5 e 6, e 12, comma 3, della Legge. In questi casi, costituisce sinistro anche il ricevimento dell'invito a dedurre da parte del pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché, per la rivalsa civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta avanzata per la prima volta dalla struttura in vigenza di polizza nei confronti dell'assicurato, con la quale è ritenuto responsabile per colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. Fatti diversi da quelli elencati non costituiscono sinistro, ivi inclusa la richiesta della cartella clinica, l'esecuzione del riscontro autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la querela e l'avviso di garanzia. Più richieste di risarcimento presentate all'assicurato o all'assicuratore o alla struttura in conseguenza di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, oppure a più atti, errori od omissioni riconducibili ad una stessa causa, rappresentano nella formula *claims made* altrettanti sinistri quanti sono gli eventi (nel primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso);
- p)** misure analoghe: misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera che prevedono l'assunzione diretta, totale o parziale, del rischio da parte della struttura;
- q)** SIR: (*Self Insurance Retention*) quota di rischio non trasferita al mercato assicurativo e gestita in proprio dalla struttura assicurata anche in termini di corrispondente gestione, istruzione e liquidazione del sinistro;

- r) franchigia: elemento integrante della polizza di assicurazione che costituisce la parte del danno che rimane a carico dell'assicurato ed espressa in valore assoluto. La opposizione di franchigia impegna comunque l'assicuratore alla gestione del sinistro.

*L'articolo 3) rubricato "Massimali di garanzia", viene integrato con la seguente previsione:*

#### **LIMITI DI INDENNIZZO**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, distinguendosi tra:

##### **Massimale per sinistro:**

La somma massima indicata nella Scheda di Polizza che obbliga la Compagnia e che quest'ultima sarà tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per ogni Sinistro;

##### **Massimale per anno:**

La somma massima indicata nella Scheda di Polizza che obbliga la Compagnia e che quest'ultima è tenuta a pagare ai danneggiati a titolo di capitale, interessi e spese per l'insieme di tutti i Sinistri relativi ad un medesimo Periodo di Assicurazione, indipendentemente da quante siano le Richieste di Risarcimento ed il numero delle persone danneggiate. Salvo il caso di Assicurazione limitata alla sola garanzia "Colpa Grave" in tutti gli altri casi il massimale annuo è pari al triplo del massimale per sinistro

*L'articolo 10 rubricato "Responsabilità solidale" viene sostituito con la seguente previsione:*

#### **RESPONSABILITÀ SOLIDALE:**

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non), gli **Assicuratori** rispondono per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

*L'articolo 12 rubricato "Variazione del rischio" viene sostituito con la seguente rubricazione e previsione:*

#### **DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, è prevista la variazione in aumento o in diminuzione del premio di tariffa in vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso della durata contrattuale, avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta.

È inoltre prevista la variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per la gestione del rischio e di analisi sistemica degli incidenti.

Le variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso coerenti e proporzionate alla variazione dei parametri adottati per la definizione del premio stesso, anche tenuto conto del fabbisogno finanziario delle imprese assicuratrici.

*L'articolo 18 rubricato "Recesso per sinistro" viene sostituito con la seguente previsione:*

#### **RECESSO PER SINISTRO**

Il recesso per sinistro si intende abrogato.

La Società Assicuratrice può recedere dal contratto prima della scadenza solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

pagina 3 di 5

Polizza Collettiva 2022RCG00282 Appendice N. 03 - Appendice adeguamento Legge Gelli

## CLAUSOLA DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Le Condizioni di Assicurazione inoltre vengono integrate con il seguente nuovo **articolo 27** rubricato "Eccezioni opponibili":

### ECCEZIONI OPPONIBILI

Sono opponibili al danneggiato, previa sottoscrizione di clausola contrattuale da approvare specificamente per iscritto, le seguenti eccezioni:

- i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di attività che non sono oggetto della copertura assicurativa;
- fatti generatori di responsabilità verificatisi e le richieste di risarcimento presentate al di fuori dei periodi contemplati dall'articolo 5 del Decreto;
- le limitazioni del contratto assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) ed r) del Decreto, con riferimento alle coperture assicurative di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge;
- il mancato pagamento del premio.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 38-bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152. Convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Data 13/12/2024

ASSICURATO

**BUCCIONI'S STUDIO S.p.A.**  
AMMINISTRATORE  
G. Buccioni

LA COMPAGNIA

 **Berkshire Hathaway**  
International Insurance Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Corso Italia, 13 20122 Milano (MI), Italia  
Fondo di Dotazione Interamente Versato € 92.100.000  
Iscritta in data 11.5.2021 con N° 2.00005 nella Sezione II del Falbo Imprese di cui all'art. 35 del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008 | Codice IVASS Impresa: X501R  
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano N° 1945358  
Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 07234060965

L'**articolo 2** rubricato "Periodo di assicurazione" viene sostituito con la seguente rubricazione e previsione:

### **DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

Il contratto assicurativo ha la durata e rateizzazione esposta nel certificato e/o frontespizio di polizza.

Nei contratti poliennali o annuali con tacito rinnovo, La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto, al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante disdetta con lettera raccomandata e/o pec da inviare con 30 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità.

In caso di contratto avente durata annuale senza tacito rinnovo lo stesso cesserà alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

L'**articolo 22** rubricato "Norme di Legge" viene integrato con la seguente previsione:

### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge ( L.24/2017 Gelli-Bianco, di seguito anche "Legge"; Decreto n°232 del 15 Dicembre 2023 e G.U 1 Marzo 2024)

L'**articolo 24** rubricato "Premio" viene integrato con la seguente previsione:


### **PREMIO**

Rimane convenuto tra le parti che non è previsto alcun supplemento di premio per l'adeguamento del contratto in base alla presente appendice.

### **FERMO IL RESTO**

Data 13/12/2024

ASSICURATO

  
BUCCIONINI STUDIO  
F. Buccionini

### **LA COMPAGNIA**

 **Berkshire Hathaway**  
International Insurance Limited  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Corso Italia 13 - 20122 Milano (MI) - Tel. +39 02 4952 4986 | Fax: +39 02 4952 4987  
Iscritta in data 11.5.2021 con N° 2.00005 nella Sezione II dell'Albo Imprese di cui all'art. 35 del Regolamento ISVAP N° 10 del 2.1.2008 | Codice IVASS Impresa: X501R  
R.E.A. della C.C.L.A.A. di Milano N° 1945358 | Ufficio del Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 07234060965